

L'ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING

di *Giorgio Gentile**

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi – I. Gli effetti sull'ordinamento comunitario della normativa WADA: 2. La dimensione comunitaria – 3. Il quadro di riferimento comunitario – 4. La Convenzione Europea Antidoping del Consiglio d'Europa – 5. L'armonizzazione della legislazione dei Paesi membri in materia antidoping – 6. L'Unione europea ed il rapporto con la WADA – 7. La normativa antidoping ed il regime della concorrenza – 8. Conclusioni – II. L'impatto sull'ordinamento italiano della normativa WADA: 9. Premessa – 10. L'adesione dello Stato italiano alla WADA – 11. Le premesse per la normativa antidoping italiana del 2000 – 12. La legge antidoping italiana – 13. Il rapporto fra il Codice WADA e la normativa antidoping italiana – 14. Il regolamento antidoping attuativo del Codice WADA – 15. Conclusioni – III. Le conseguenze per l'ordinamento interstatale a seguito della normativa WADA: 16. Premessa – 17. La competenza delle Regioni in materia di doping – 18. Il ruolo delle federazioni sportive – 19. Il coordinamento fra le federazioni sportive ed il CONI – 20. Conclusioni – 21. Considerazioni conclusive generali – Bibliografia

1. Cenni introduttivi

Tra le varie problematiche che il mondo sportivo si trova oggi a dover affrontare un posto di indubbio rilievo è occupato dal doping, che ha raggiunto effetti e proporzioni davvero preoccupanti, divenendo un fenomeno di massa, diffuso a livello mondiale ed esteso praticamente a tutte le discipline sportive. L'assetto complessivo della materia, data la sua ampiezza ed i numerosi settori scientifici coinvolti, non consente una ricognizione esaustiva, che, del resto, esulerebbe dai fini di questo studio, circoscritto, invece, alle implicazioni di carattere giuridico e segnatamente alla verifica dell'esistenza di un articolato sistema di regole antidoping uniforme a livello mondiale.

* Avvocato del Foro di Viterbo e Dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia.

Orbene, entrando subito nel merito della tematica, giova sottolineare che nel 1999 si è tenuta a Losanna, grazie all'impegno assunto dal CIO,¹ la Conferenza Mondiale sul doping nello sport (*the Lausanne Conference*), che ha sottolineato l'urgente necessità di una maggiore cooperazione tra autorità pubbliche e sportive sia a livello nazionale che internazionale.

Questo consesso si è concluso con l'istituzione di un'Agenzia mondiale contro il doping «World Anti-Doping Agency» d'ora in poi denominata WADA)² e con la dichiarazione d'accettazione di un unico Codice Mondiale Antidoping «World Anti-Doping Code» (d'ora in avanti denominato Codice WADA).³

Le innovazioni introdotte da siffatta Conferenza rappresentano il crocevia del percorso normativo verso l'uniformità delle prescrizioni antidoping. Da essa inizia, quindi, il lungo cammino di riforma del sistema normativo antidoping mondiale, *iter* che non può dirsi ancora completamente concluso ed i cui effetti sono ancora difficilmente valutabili, stante l'attuazione recente della riforma.⁴

Lo sviluppo della presente indagine sulle regole antidoping terrà conto anche dell'evoluzione del sistema sportivo articolato in più centri. In effetti, l'organizzazione dell'ordinamento sportivo si manifesta sotto quattro livelli: quello internazionale, comunitario, nazionale ed interstatale. I primi tre sono più noti. Il quarto meno ed attende un'elaborazione scientifica più dettagliata. Quest'ultimo è costituito dal dialogo orizzontale delle federazioni sportive nazionali. Il disporsi dei pubblici poteri, nello specifico quello sportivo, su diversi livelli impone, quindi, di valutare gli effetti scaturenti dall'applicazione degli istituti codiciali e dei principi enucleati dalla WADA sulle regole procedurali e processuali antidoping di ciascun plesso organizzativo dell'ordinamento sportivo.

Questo lavoro si propone, dunque, nelle sue linee generali di analizzare

¹ Il CIO è un'associazione non governativa svizzera con sede a Losanna. È formato da un numero variabile di membri, attualmente circa 130, non elettivi ma nominati per cooptazione esclusivamente dal Presidente.

² WADA è, infatti, l'acronimo di *World Anti-Doping Agency*. È possibile rinvenire anche l'acronimo AMA (*Agence Mondiale Antidopage*). Sotto l'impressione degli avvenimenti del *Tour de France* del 1998 che avevano evidenziato le dimensioni del doping nel mondo del ciclismo, il CIO e i Governi di diversi Paesi decisero d'istituire un organismo centrale indipendente, *id est* la WADA, i cui membri sono per metà rappresentanti del Movimento olimpico e per l'altra metà rappresentanti di organizzazioni statali. L'Agenzia, la cui sede è a Montréal (Québec, Canada), mentre l'ufficio per l'Europa si trova a Losanna (Svizzera), è stata istituita il 10 novembre 1999 nella forma di una fondazione di diritto svizzero. Essa si prefigge di promuovere e coordinare la lotta contro il doping a livello internazionale.

³ Il documento è stato approvato dalle federazioni sportive di tutto il mondo ed è stato controfirmato praticamente da tutti i Governi (risoluzione di Copenaghen del 5 marzo 2003). Con la sua entrata in vigore all'inizio del 2004, il Codice WADA ha sostituito il Codice Antidoping del Movimento olimpico.

⁴ Gran parte dei Governi non possono essere parti in causa, né essere vincolati in alcun modo a strumenti di carattere privatistico e non governativo come il Codice. Per tale ragione, non si chiede ai Governi di essere firmatari del Codice. Tuttavia, l'impegno a combattere il doping attraverso un programma coordinato e armonizzato rispecchiato nel Codice deve rappresentare uno sforzo comune del movimento sportivo e delle autorità governative.

l'esperienza reale di costruzione di un modello uniforme di regole antidoping, prendendo in esame l'assetto normativo vigente, la sua concreta attuazione, la sua incidenza nei diversi plessi organizzativi, i passaggi del processo d'implementazione di tale progetto, il dibattito nella letteratura scientifica ed infine le opzioni esegetiche offerte dalla giurisprudenza in materia.

Non rientra nell'obiettivo di questa indagine dare risposte univoche ed esaurienti o trovare fondamenti epistemologici, quanto piuttosto quello di far emergere le molteplici questioni sottese alla costruzione di un modello, che ha come precipua finalità quella d'addivenire all'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale.

È con siffatte problematiche che intende misurarsi questo studio. In esso, dunque, si analizzerà l'impatto dei criteri fissati dalla WADA a livello europeo, nazionale ed interstatale, livelli fra loro reciprocamente influenzati ed interdipendenti.

1. *Gli effetti sull'ordinamento comunitario della normativa WADA:*

2. *La dimensione comunitaria*

Dopo le premesse *in apicibus* doverosamente accennate a fini introduttivi circa la collocazione della WADA nel rinnovato contesto mondiale antidoping, è bene, ora, sviluppare le aree problematiche sopra indicate.

Accanto alla dimensione internazionale, non oggetto di specifica trattazione in questa sede, ha gradualmente assunto autonomia ma complementare collocazione quella del diritto comunitario.⁵

L'azione antidoping comunitaria completa la disciplina normativa dei singoli Stati membri dell'UE e delle organizzazioni sportive. Essa è sostenuta finanche da una più ampia cooperazione europea, in particolare con il Consiglio d'Europa e soprattutto, a livello mondiale, con la WADA.⁶

Quindi, per un verso, tramite la stipulazione della Convenzione Europea Antidoping del Consiglio d'Europa (*European Anti-doping Convention*), è stato segnato l'inizio della lotta al doping nel contesto europeo. Per altro verso, la Commissione europea ha ribadito il proprio impegno risoluto nella WADA, dopo aver ottenuto dal CIO tutte le garanzie richieste, in particolare per quanto attiene all'indipendenza e ai poteri dell'Agenzia medesima. In effetti, l'UE partecipa alla WADA in veste di osservatore e designa due rappresentanti presso il *Foundation Board* dell'Agenzia. Questi ultimi vengono designati *ad personam* da parte della Presidenza dell'UE.

Al fine di una migliore armonizzazione del sistema antidoping, la

⁵ Per un'approfondita disamina della problematica, merita segnalare E. GREPPI, M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, Torino, Giappichelli, 2005.

⁶ Alcuni spunti di riflessione possono trarsi dal contributo di J.W. SOEK, *The WADA World Anti-Doping Code: The Road to Harmonization*, in *The International Sports Law Journal*, 2, 2002.

Commissione europea ha adottato, proprio in concomitanza con la Conferenza Mondiale antidoping di Losanna, una comunicazione, volta a definire un dettagliato piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping ed in particolare ad elaborare un elenco unico di prodotti e metodi vietati a livello UE su scala mondiale e a mettere a punto una procedura disciplinare armonizzata che garantisca i diritti degli atleti.

In questa sede, verranno, anzitutto, delineate le strategie dell'UE per la lotta al doping nello sport.

Poi, si elaborerà un quadro d'insieme del contenuto delle normative antidoping in ambito comunitario, concentrando l'analisi sulla verifica dell'esistenza di una base giuridica comune antidoping a livello comunitario, giacché l'UE non ha competenza generale in materia di sport.

Successivamente, sarà affrontata la questione relativa ai rapporti intercorrenti fra normativa antidoping e regime della concorrenza nel contesto europeo.

Da ultimo, dopo aver offerto un'analisi delle problematiche che investono il sistema antidoping comunitario, saranno espresse delle sintetiche riflessioni conclusive ed individuati alcuni possibili interventi ritenuti più urgenti in materia.

3. *Il quadro di riferimento*

Il Consiglio europeo, i Ministri responsabili dello sport, il Parlamento europeo ed il Comitato delle Regioni hanno chiesto alla Commissione di elaborare una strategia di mobilitazione dell'UE contro il doping. A tal uopo, la Commissione ha adottato una triplice strategia, i cui punti salienti saranno qui di seguito schematicamente enucleati. In particolare: 1) analisi dettagliata delle ragioni di questa improvvisa proliferazione del fenomeno doping. In tal senso, la Commissione ha chiesto un parere al Gruppo Europeo d'Etica (GEE);⁷ 2) rafforzamento dei rapporti con il Consiglio d'Europa e con la WADA al fine di creare programmi antidoping armonizzati ed efficaci; 3) mobilitazione degli strumenti comunitari per completare l'azione già avviata dagli Stati membri dell'UE e dalle organizzazioni sportive.

4. *La Convenzione Europea Antidoping del Consiglio d'Europa*

Redatta all'indomani dei Giochi olimpici del 1988, segnati dal doping, la Convenzione ha permesso all'Europa di prendere piena coscienza dell'ampiezza del fenomeno doping.

La Convenzione contro il doping è stata successivamente integrata da un

⁷ Il GEE è un gruppo di lavoro istituito nel 1991 su iniziativa dell'allora Presidente della Commissione Délor proprio al fine di emettere pareri per la Commissione in questioni con risvolti di tipo etico. Il parere emesso dal GEE ha previsto un *set* di provvedimenti fra cui una direttiva sulla tutela dei giovani atleti che aspirano al professionismo, la tutela degli atleti in quanto lavoratori esposti a particolari rischi, l'inserimento nei contratti degli atleti di precise clausole di divieto del doping.

Protocollo aggiuntivo, entrato in vigore il 1° aprile 2004.⁸

La Convenzione ha fornito i mezzi e gli strumenti agli Stati membri per creare un efficace e funzionale sistema antidoping a livello comunitario. La Convenzione è, infatti, rivolta a ridurre l'accesso alle sostanze dopanti, contribuire al finanziamento dei controlli e mettere in relazione il finanziamento pubblico di sport ricreativi ed agonistici al rispetto della normativa antidoping.

La Convenzione in commento definisce il doping «*means the administration to sportsmen or sportswomen, or the use by them, of pharmacological classes of doping agents or doping methods*» (art. 2, par. 1 a), facendo, poi, riferimento alle «*classes of doping agents or doping methods banned by the relevant international sports organisations and appearing in lists that have been approved by the monitoring group*» (art. 2, par. 1 b).

Alla Convenzione è, altresì, allegata una lista delle sostanze e dei metodi dopanti aggiornata periodicamente dal *Gruppo di osservazione*, organo a composizione intergovernativa istituito nell'ambito del Consiglio di Europa, il quale ha sempre seguito pedissequamente gli adeguamenti adottati dal CIO prima e dalla WADA poi. In effetti, la lista attualmente in vigore coincide perfettamente con la *Prohibited List* elaborata e periodicamente aggiornata dalla WADA.

Per verificare il rispetto degli impegni presi da parte degli Stati e monitorare l'evoluzione del fenomeno doping, la Convenzione ha istituito un apposito gruppo di controllo.

Il Protocollo, di converso, ha messo in atto un mutuo riconoscimento dei controlli,⁹ ha favorito il coordinamento tra i singoli Stati e la WADA e consentito alla Convenzione di guadagnare ancor più efficacia, adattandosi alle ultime evoluzioni dell'ambito sportivo. Il Protocollo ha introdotto, altresì, una mutua riconoscenza delle ispezioni ed ha permesso ai controllori di uno Stato firmatario di intervenire inopinatamente in un altro Paese. In pratica, uno sportivo tedesco che partecipa ad una competizione in Norvegia – o un norvegese in Germania – saprà che i controlli nel Paese ospite saranno altrettanto rigidi ed analoghi i metodi utilizzati. In tal guisa, si colma una serie di lacune ancora esistenti in materia di controlli da un Paese all'altro. Infine, il Protocollo migliora il monitoraggio della Convenzione e ne rafforza il carattere vincolante. È bene ricordare che insieme all'UE, due Stati membri del Consiglio d'Europa rappresentano la regione europea nel *Foundation Board* della WADA.

Da ultimo, occorre sottolineare come la Convenzione del Consiglio d'Europa sia una Convenzione *aperta* e che, pertanto, può essere adottata anche da Paesi che non fanno parte dell'Organizzazione o che non fanno parte del continente europeo.¹⁰

⁹ Così dispone l'art. 1, par.1, del Protocollo di Varsavia «*the Parties shall mutually recognise the competence of sports or national anti-doping organisations to conduct doping controls on their territory, in compliance with the national regulations of the host country, on sportsmen and women coming from other Parties to the Convention*».

¹⁰ La Convenzione Antidoping del Consiglio d'Europa conta attualmente 46 Stati membri, tre dei

Ora che la WADA sta accrescendo il suo potere ed è stato predisposto un accordo governativo mondiale contro il *doping* sotto l'egida dell'UNESCO (*International Convention Against Doping in Sport*),¹¹ ci si sta interrogando se il Consiglio d'Europa rischi di veder diminuito il suo ruolo contro il doping. Alla sollevazione di tale quesito, è bene subito precisare che la WADA è un organismo di diritto privato e non può, quindi, sostituirsi agli Stati e che il progetto dell'UNESCO è entrato in vigore solo recentemente.¹² In entrambi i casi, le norme e i principi del Consiglio d'Europa servono, comunque, come fondamentale riferimento per questi lavori.

5. *L'armonizzazione della legislazione dei Paesi membri in materia antidoping*

I Governi degli Stati membri si caratterizzano per le notevoli differenze in termini di esperienza antidoping. Pertanto, un aspetto decisivo tra le organizzazioni antidoping nazionali (*National Anti-Doping Organizations - NADO*) è quello della cooperazione e dell'armonizzazione delle leggi, delle tecniche di laboratorio e dei comportamenti degli organi sportivi.

L'obiettivo dell'UE è, quindi, quello di creare un quadro giuridico che permetta alla Commissione di partecipare in modo efficiente al lavoro di questa Agenzia. A tal fine, è interessante, in primo luogo, accertare se vi siano delle basi giuridiche che consentano alla Comunità europea di occuparsi di lotta al doping sportivo e, poi, verificare cosa in concreto sia stato fatto fino ad oggi dalle istituzioni

quali non sono membri del Consiglio d'Europa.

¹¹ Nel corso del 2003, sulla base di una risoluzione del Consiglio esecutivo dell'UNESCO, un gruppo di esperti ha elaborato una bozza preliminare di Convenzione internazionale contro il doping nello sport. Il 15 luglio 2004, il Direttore Generale dell'UNESCO ha inviato agli Stati membri la bozza con un suo rapporto. La successiva Conferenza dei ministri e dirigenti governativi responsabili per l'educazione fisica e lo sport, svoltasi ad Atene nel dicembre 2004, ha prodotto una seconda bozza. I successivi dibattiti, culminati nella riunione di esperti governativi del gennaio 2005, hanno tenuto conto dei vari commenti ricevuti dagli Stati membri ed hanno, infine, generato la bozza definitiva di Convenzione, sottoposta alla Conferenza generale dell'UNESCO dell'ottobre 2005 per l'adozione del progetto di Convenzione e la relativa apertura alla firma e ratifica degli Stati membri. La grande importanza della Convenzione UNESCO risiede nell'investitura ufficiale data alla WADA «*States Parties undertake to support the important mission of WADA in the international fight against doping*» (art. 14) ed in particolare al Codice WADA, allegato in appendice alla Convenzione stessa. La Convenzione recepisce al suo interno molte norme del Codice, quali, ad esempio l'elenco delle definizioni e delle violazioni antidoping (art. 2) ed obbliga le parti contraenti a rispettare i principi del Codice («*commit themselves to the principles of the Code*») come base per le misure legislative o amministrative da adottare in materia di doping (art. 4, par. 1).

¹² Molti Governi non possono essere limitati legalmente da un documento non governativo quale il Codice WADA, di conseguenza, conforme ad esso, hanno disegnato una Convenzione internazionale sotto gli auspici dell'UNESCO, dell'organismo delle Nazioni Unite competente di formazione, della scienza e della cultura, per permettere l'accettazione convenzionale del Codice WADA. La Convenzione è stata adottata all'unanimità dal 33° Congresso generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005. Essa è stata ormai ratificata da 50 Paesi membri ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2007.

comunitarie in questa materia.

L'UE non ha competenza generale in materia di sport, dacché il Trattato CE non contiene disposizioni specifiche e non conferisce alla Commissione competenze dirette in materia. In altre parole, manca la base giuridica che consenta l'intervento comunitario nel settore sportivo. Proprio questa è la principale anomalia di un sistema che, da tempo, si è reso conto delle necessità di sviluppare un'azione più incisiva in un ambito in continua evoluzione.

Occorre, allora, interrogarsi se sia possibile rinvenire, comunque, delle basi giuridiche per un'azione comunitaria in materia di doping, dal momento che il Trattato CE non attribuisce alla UE alcuna competenza *per se* in materia di sport.¹³

Tra i compiti assolti dalla Comunità rientra, però, certamente ai sensi dell'art. 3 par. 1, lett. p) del Trattato CE, quello di contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

Sembra, dunque, giustificata un'azione comunitaria volta ad affrontare il problema del doping non dalla prospettiva della tutela dei risultati sportivi, bensì da quella della protezione della salute, nonostante i due aspetti risultino strettamente correlati e difficilmente scindibili.¹⁴

In effetti, concretizzando quanto preannunciato dalla lett. p) dell'art. 3 *supra* citata,¹⁵ l'art. 152 del Trattato CE, unica disposizione facente parte del Titolo XII dedicato alla sanità pubblica, offre una base giuridica per un'azione comunitaria in materia di doping a livello sia di sport professionistico che di sport dilettantistico, sebbene l'intervento comunitario tenda a completare le politiche nazionali più che sostituirsi ad esse. L'art. 152 dispone, infatti, che la Comunità europea «*completa l'azione degli Stati membri*», «*incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri*» e «*ove necessario, appoggia la loro azione*». Emerge, peraltro, con chiarezza, ai sensi del par. 4 dell'art. 152, che la Comunità è competente ad adottare direttamente misure diversificate, con il voto del Consiglio a maggioranza qualificata, secondo la cosiddetta procedura di codecisione di cui all'art. 251 del Trattato CE, anche se è prevista per «*le misure di incentivazione destinate a proteggere e migliorare la salute umana*» la «*esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri*».

Da ciò consegue che questa disposizione non può essere utilizzata come

¹³ La Corte di Giustizia ha chiarito nel parere del 28 marzo 1996, n. 2/94 come l'ordinamento istituzionale comunitario sia «*basato sul principio dei poteri attribuiti*» e come neanche l'art. 308, relativo ai cosiddetti poteri impliciti, possa essere fatto valere per «*ampliare la sfera dei poteri della Comunità al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del Trattato ed in particolare di quelle che definiscono i compiti e le azioni della Comunità*».

¹⁴ Per questi profili, un'attenta analisi è effettuata da E. GREPPI, M. VELLANO, cit., 181.

¹⁵ Come sottolinea G. GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, IV ed., Bari, Laterza, 2000, 83, l'art. 3 del Trattato CE non fonda di per sé le competenze normative della Comunità, ma funge essenzialmente da catalogo di quanto poi s'incontra nel restante testo del Trattato. Nel 1999, la Commissione ha annunciato che avrebbe promosso una proposta di raccomandazione al Consiglio ai sensi dell'art. 152 e che, nella prima metà del 2002, avrebbe presentato una proposta sul doping sulla base giuridica dell'art. 152.

base giuridica per un eventuale tentativo d'armonizzazione delle diverse normative degli Stati membri in tema di doping.

Appare, comunque, significativo che l'art. 152 del Trattato sia volto a garantire un livello elevato di protezione della salute umana «*nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità*».¹⁶ Ciò sta ad indicare che qualunque futura azione comunitaria che riguardi lo sport, evidentemente nell'ambito di settori di competenza che possono intersecarsi con lo sport, dovrà tenere conto delle esigenze di lottare contro il doping al fine di proteggere la salute degli atleti.

Oltre all'art. 152 testé citato, una diversa base giuridica per un'azione comunitaria relativa al doping potrebbe essere quella contenuta nel Titolo XI del Trattato CE, relativo alla «*politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù*», avendo particolare riguardo all'art. 137 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Data la tipologia di competenza, si tratterebbe di un'azione antidoping riferita ai soli «*lavoratori sportivi*», vale a dire al solo sport professionistico o comunque di alto livello.

Con la base giuridica dell'art. 137 non verrebbe, dunque, coperta la fascia dello sport autenticamente dilettantistico, amatoriale o giovanile, dove il fenomeno del doping esiste più di quanto non si pensi, ma si coprirebbe certamente la fascia di atleti dove il fenomeno del doping assume dimensioni di vasta entità per la maggiore visibilità pubblica ed il relativo *effetto imitazione* che può derivarne. Non si tratterebbe nemmeno di una fascia così esigua di atleti, dacché la Corte di Giustizia ha precisato che per considerare lavoratore (o prestatore di servizi) un atleta è rilevante non la sua qualifica formale come professionista o come dilettante (sulla base di una legislazione nazionale o di una normativa federale), bensì l'effettivo svolgimento di un'attività sportiva che possa al contempo qualificarsi come economica, *id est* che possa consentire qualche introito, anche mediante sussidi pubblici e sponsorizzazioni, sempreché non si tratti per l'atleta interessato di un'attività meramente marginale o accessoria rispetto ad altre sue attività.¹⁷

L'art. 137 sembra, dunque, utilizzabile nella lotta contro il doping degli sportivi professionisti laddove stabilisce che, utilizzando la procedura di codecisione di cui all'art. 251 del Trattato, la «*Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri*» in ambiti quali quelli «*del miglioramento in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle condizioni di lavoro*». Ora, le espressioni ambiente di lavoro e condizioni di lavoro, sebbene pensate per situazioni logistico-lavorative diverse rispetto a quelle di un lavoratore dello sport, possono essere applicabili anche al lavoro sportivo.

Emergono, poi, in via mediata ed indiretta, altre disposizioni del Trattato che potrebbero consentire l'intervento delle istituzioni europee in questa materia.

¹⁶ Si veda Commissione CE, Quarta relazione sull'integrazione dei requisiti di protezione sanitaria nelle politiche comunitarie (1999), COM (1999) 587 def., 16 novembre 1999.

¹⁷ Corte di Giustizia, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, in *Raccolta*, 2000, I-2549, punti 46-54.

In particolare, volendo esemplificare, si può ritenere che le esistenti differenze legislative tra gli Stati membri in tema di doping siano in grado di provocare delle distonie sia nell'organizzazione delle competizioni sportive, soggette a differenti discipline antidoping a seconda del Paese in cui sono organizzate che nella scelta del Paese di residenza da parte degli atleti di alto livello (alcuni dei quali potrebbero essere indotti a trasferirsi in Stati con norme antidoping meno rigorose). Così, alla luce della possibile distorsione nello stabilimento e nella circolazione intracomunitaria degli atleti di alto livello, la Comunità europea potrebbe adottare atti normativi volti ad armonizzare le normative nazionali ai sensi dell'art. 40 del Trattato CE in tema di circolazione dei lavoratori ovvero ai sensi dell'art. 52 in tema di prestazione dei servizi.

D'altronde, sarebbe illogico che la Comunità europea considerasse le attività sportive quali attività economiche solo quando si tratta di far modificare le normative sportive (famoso caso *Bosman*) e non quando si tratta di far modificare o adeguare le legislazioni nazionali.

Infine, va sottolineato che la lotta al traffico illecito di sostanze dopanti potrebbe trarre un grande giovamento dalla competenza attribuita dal Trattato di Amsterdam all'UE relativamente alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (almeno nella misura in cui alcuni Stati membri – Italia, Francia e qualche altro Paese – hanno stabilito legislativamente che il traffico di sostanze dopanti concretizza un reato). In verità, l'art. 29 del Trattato CE ha apertamente collocato la lotta al traffico di droghe – in cui si può far rientrare per via interpretativa anche il traffico illecito di sostanze dopanti – tra gli obiettivi del nuovo Titolo VI del Trattato CE. Risulta, altresì, particolarmente significativo l'art. 30 del Trattato CE nella misura in cui prevede che l'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende «*la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane ed altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini*».

Appare incontrovertibile che queste norme del cosiddetto Terzo Pilastro possano rappresentare la base giuridica per una più efficace cooperazione tra le autorità di polizia giudiziaria degli Stati membri al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del doping.

Da ultimo, è bene ricordare come la redazione del «*Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*» e l'inserimento nella stessa dello sport rende merito all'impegno di questi anni passati della Commissione, ma soprattutto degli Stati membri.¹⁸ La Commissione europea è, infatti, pienamente soddisfatta del trattamento che la Convenzione europea ha riservato allo sport, poiché questo figura insieme all'istruzione e alla gioventù tra i settori nei quali l'UE può condurre azioni di sostegno e di coordinamento.

¹⁸ Si veda sezione V «Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale» art. III-282.

6. *L'Unione europea ed il rapporto con la WADA*

Le organizzazioni sportive non hanno risorse sufficienti per affrontare da sole il problema del doping e, pertanto, vi è la necessità di cooperare sia con i Governi che con l'UE.

Proprio il ruolo dei Governi e dell'UE, nonché le azioni che intraprendono sono di particolare importanza per l'efficace prevenzione alla diffusione del *doping*. In tal senso, la cooperazione e la collaborazione tra le diverse autorità sono i mezzi con cui l'UE può affrontare in modo efficace il problema del *doping* nello sport impedendo questa pratica.

La WADA coordina e promuove la lotta contro il doping a livello mondiale e l'UE deve, al fine di realizzare gli obiettivi dianzi indicati, attivamente sostenere il lavoro dell'Agenzia.

Ora, il Movimento olimpico internazionale è stato coinvolto molto attivamente nell'amministrazione della WADA, ma il ruolo dei Governi è stato meno deciso. L'azione congiunta e la sinergia degli Stati membri dell'UE consentirebbero di rendere più equilibrata la partecipazione dei Governi alla WADA permettendo, così, all'Agenzia di operare in modo più efficace ed efficiente.

L'UE deve, inoltre, attivamente vigilare sull'elaborazione dell'accordo con la WADA e coordinare le varie posizioni degli Stati membri. Essa deve svolgere, quindi, un ruolo attivo nell'implementazione, promuovere e sostenere gli obblighi previsti dall'accordo in questione.

Tuttavia, non sono ancora risolti i punti critici che rendono difficile la partecipazione dell'UE alla WADA. Un ostacolo particolarmente difficile da superare è il mancato accordo tra Commissione e *Foundation Board* della WADA circa la procedura di bilancio. L'UE avrebbe dovuto rappresentare il 47,5% della quota sociale; a fronte di tale impegno, la Commissione chiedeva una serie di vincoli che il *Foundation Board* non ha ritenuto di dover accogliere. In particolare, la Commissione ha contestato l'impostazione data al bilancio della Fondazione, chiedendo una dettagliata previsione di budget quinquennale anziché annuale, nonché dei tetti rigidi alle previsioni di spesa. Inoltre, la Commissione, alla luce della prevista larga contribuzione europea, ha rivendicato un maggior peso rappresentativo nell'ambito del *Foundation Board*.¹⁹

La posizione della Commissione non è, tuttavia, sostenuta in modo compatto dagli Stati membri dell'UE; alcuni di essi (Francia, Regno Unito, Finlandia, Svezia) hanno già dichiarato che la controversia non condizionerà il loro contributo alla futura Agenzia.

7. *La normativa antidoping ed il regime della concorrenza.*

Occorre, infine, segnalare che la normativa antidoping di provenienza privatistica,

¹⁹ Per un'analisi, si rinvia alle considerazioni svolte da E. GREPPI; M. VELLANO, cit., 190.

e delle federazioni sportive internazionali, è stata messa in discussione prima davanti alla Commissione²⁰ e poi davanti al Tribunale di primo grado²¹ ed infine davanti alla Corte di Giustizia europea²² sotto il profilo della sua compatibilità con il diritto comunitario della concorrenza. Tali istituzioni europee hanno considerato che il divieto del doping non persegue obiettivi economici, bensì mira a preservare lo spirito sportivo delle competizioni ed hanno ritenuto che la regolamentazione antidoping delle istituzioni sportive si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza.

La vicenda era sorta dalla sanzione per doping inflitta dalla *Fédération Internationale de Natation* (FINA) agli atleti *Meca-Medina* e *Majcen*, risultati positivi per nandrolone (sostanza anabolizzante) ad un controllo antidoping svolto in occasione di una gara di Coppa del mondo di nuoto di lunga distanza.

La FINA, applicando le sue regole antidoping (all'epoca basate sul Codice antidoping del Movimento olimpico), aveva sospeso i due nuotatori per un periodo di quattro anni. Su appello dei due atleti, la sanzione era stata ridotta a due anni dal TAS. I due nuotatori avevano, quindi, denunciato alla Commissione europea la regolamentazione antidoping del CIO, secondo loro incompatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi.

Dopo il rigetto della denuncia da parte della Commissione, i due nuotatori hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

Secondo la tesi sostenuta dai due atleti la fissazione della soglia di tolleranza per il nandrolone a 2 ng/ml sarebbe dovuta considerarsi una *pratica concordata* tra il CIO, le federazioni sportive e i laboratori autorizzati con scarse basi scientifiche, tale da poter escludere atleti innocenti o semplicemente negligenti; nel loro caso, il superamento della soglia di tolleranza e, dunque, la positività al controllo antidoping, sarebbe derivata dalla consumazione di carne di cinghiale. Questa pratica anticoncorrenziale sarebbe rafforzata secondo i due nuotatori sia dall'adozione delle regole sportive antidoping del meccanismo di responsabilità oggettiva sia dall'instaurazione di un organo competente per la soluzione arbitrale delle controversie in materia di sport (TAS), insufficientemente indipendente rispetto al CIO. In sostanza, secondo i nuotatori, l'applicazione della regolamentazione antidoping da parte delle istituzioni sportive condurrebbe alla violazione delle libertà economiche degli atleti, garantite in particolare dall'art. 49 del Trattato UE e, dal punto di vista, del diritto della concorrenza, alla violazione dei diritti derivanti dagli artt. 81 e 82 del Trattato UE.

Il giudice di prime cure non ha avuto difficoltà nel constatare che, benché

²⁰ Commissione, caso COMP/38158, *Meca-Medina e Majcen c. CIO*, decisione di rigetto del 1° agosto 2002, in www.europa.eu.int facente seguito alla lettera dell'8 marzo 2002 (in *G.U.CE* 30 dicembre 1998, L 354, p. 18) con cui la Commissione aveva indicato ai denunciati i motivi per cui essa riteneva di non dover accogliere la denuncia.

²¹ Tribunale di primo grado, sentenza 30 settembre 2004, causa T-313/02, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*, in *Raccolta*, 2004.

²² Corte di Giustizia europea, sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*.

sia certamente vero che lo sport di alto livello è divenuto in larga misura un'attività economica, rimane nondimeno il fatto che la lotta antidoping non persegue alcun obiettivo economico. Infatti, la lotta antidoping è intesa a preservare, in primo luogo, lo spirito sportivo senza il quale lo sport, praticato tanto a livello dilettantistico quanto professionale, non è più sport.

In secondo luogo, dato che i prodotti dopanti non risultano privi di effetti fisiologici negativi, tale lotta mira a salvaguardare la salute degli atleti.

Secondo il Tribunale di primo grado, anche quando l'attività sportiva è praticata a livello professionistico, «il divieto del doping si basa su considerazioni puramente sportive ed è, dunque, estraneo a qualsiasi considerazione economica».²³ Pertanto, il Tribunale di primo grado, così come poi ribadito dalla Corte di Giustizia europea, ha respinto il ricorso ed ha confermato la conclusione della Commissione che la regolamentazione antidoping delle istituzioni sportive, essendo di natura puramente sportiva e non essendo discriminatoria, esula dal campo d'applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato UE.²⁴

8. Conclusioni

Dall'analisi compiuta finora derivano almeno due ordini di riflessioni, riguardanti, l'una, gli effetti prodotti dalle norme analizzate nel contesto europeo e, l'altra, i possibili correttivi.

In primo luogo, dal contesto testé delineato è emerso con chiarezza l'impegno della Commissione nella lotta al doping. L'aumento degli interventi a tutti i livelli dell'UE nell'ambito sportivo ha proprio come obiettivo quello di creare un sistema europeo, rispettoso delle identità culturali sportive nazionali e delle autonomie delle federazioni sportive nazionali. L'integrazione dello sport nelle diverse politiche comunitarie è uno degli elementi fondamentali del nuovo quadro politico, economico e sociale creato dall'azione capillare dell'UE in vari settori quali la sanità pubblica, la libera circolazione, la ricerca scientifica e tecnologica, la concorrenza, il mercato interno, l'istruzione e la formazione professionale, il turismo e l'ambiente.

D'altro canto, dal quadro schematicamente tracciato, emergono anche nel sistema comunitario alcuni elementi che ostacolano il cammino verso la creazione di un modello coordinato di regole antidoping. Infatti, le ancora esistenti differenze legislative tra gli Stati membri in tema di doping sono, peraltro, in grado di provocare

²³ Secondo il Tribunale, il divieto del doping e i regolamenti antidoping riguardano esclusivamente, anche quando l'attività sportiva è compiuta da un professionista, una dimensione non economica di detta attività che ne costituisce l'essenza stessa. «Il divieto del doping si basa su considerazioni puramente sportive ed è dunque estraneo a qualsiasi considerazione economica. In conclusione, le regole per la lotta antidoping non possono rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato sulle libertà economiche e, in particolare, degli artt. 49 CE, 81 CE ed 82 CE. Le regole antidoping, infatti, sono intimamente legate allo sport in quanto tale».

²⁴ Per questi profili, si veda A. RIGOZZI, *Le droit de la concurrence est inapplicable en matière dello sport*, in *Jusletter*, 2004.

delle distorsioni sia nell'organizzazione delle competizioni sportive, soggette a differenti discipline antidoping a seconda del Paese in cui sono organizzate sia nella scelta del Paese di residenza da parte degli atleti di alto livello, i quali potrebbero optare per trasferirsi in Stati con norme antidoping meno rigorose.

Dalla ricostruzione effettuata, appaiono necessarie, dunque, soluzioni immediate di azioni a livello mondiale (come in effetti ci si sta gradualmente indirizzando con l'avvio di una più stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri, la WADA, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione Mondiale della Sanità) e, ancor più, a livello sociale al fine di individuare il problema e promuovere i necessari accordi legislativi.

Sotto il primo profilo, l'UE si sta muovendo per la lotta al doping percorrendo due strade importanti. La prima è la promulgazione di una norma penale comunitaria che consideri il doping reato in tutti i Paesi dell'UE. Allo stato attuale il doping è considerato reato solo in due Stati: l'Italia e la Francia. Quindi, sta predisponendo un piano per la costituzione di un'Agenzia europea contro il doping che risulti autonoma, trasparente ed indipendente dagli organismi sportivi.

Con riferimento al secondo aspetto, sembra opportuno non solo finanziare progetti di studio del fenomeno, ma passare a finanziare campagne di informazione e di persuasione più incisive. L'obiettivo dell'UE dovrebbe essere di rafforzare e coordinare le attività di ricerca tra il movimento sportivo e le autorità pubbliche per l'istituzione di un quadro legislativo armonizzato.

II. *L'impatto sull'ordinamento italiano della normativa WADA:*

9. *Premessa*

A livello nazionale diversi Stati, oltre a recepire nel proprio ordinamento interno la Convenzione Europea Antidoping del 1989, hanno emanato propri atti legislativi in materia di doping. Tra le legislazioni più incisive, prevedendo anche sanzioni di tipo penale, sono senz'altro da segnalare quella francese²⁵ e quella italiana.

Per quanto attiene alle regole antidoping italiane, esse hanno avuto un importante e decisivo cambiamento a seguito dell'approvazione della legge antidoping italiana 14 dicembre 2000, n. 376 «*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*»,²⁶ le cui linee direttrici saranno sviluppate analiticamente nel prosieguo dell'indagine.

Il nucleo centrale di questo studio sarà circoscritto ai problemi posti dall'adattamento del diritto interno al diritto antidoping internazionale, *rectius* dal coordinamento tra norme internazionali e norme nazionali.

Le problematiche relative alle regole antidoping nella dimensione italiana coinvolgono le seguenti questioni: qual è il rapporto esistente fra lo Stato italiano

²⁵ Loi 23 marzo 1999, n. 99-223 «*relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage*», in *Journal Officiel*, 24 marzo 1999, n. 70, 4399.

²⁶ In *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2000, n. 294, riprodotta in *R.D.S.*, 2000, 397.

e la WADA? Quali sono i limiti definiti a livello mondiale dalla WADA alle prescrizioni normative antidoping italiane? Ed ancora: quali sono le *guidelines* del nuovo regolamento dell'attività antidoping attuativo del Codice WADA? Qual è la struttura organizzativa antidoping italiana, a seguito del mutato scenario mondiale?

Gli interrogativi posti saranno gradualmente sviluppati secondo la sequenza qui di seguito schematizzata.

In primo luogo, sarà utile elaborare un quadro d'insieme in ordine ai rapporti esistenti tra lo Stato italiano e la WADA.

Successivamente, verranno affrontate le problematiche sottese alla normativa antidoping, mediante una ricognizione diacronica delle disposizioni normative in materia.

Quindi, sarà analizzata la norma cardine italiana in materia antidoping ed il regolamento attuativo del Codice WADA, al fine di verificarne le linee caratterizzanti. In relazione a tali fonti normative, verranno studiati i limiti ed i controlli all'autonomia normativa antidoping previsti a livello mondiale dall'Agenzia stessa.

Da ultimo, dopo aver compiuto una visione del quadro normativo italiano in materia antidoping, saranno individuate alcune possibili misure di riforma.

10. *L'adesione dello Stato italiano alla WADA*

È soltanto recentemente, a causa del dilagare inaspettato del fenomeno, che l'Italia ha prestato maggiore attenzione alla pratica del doping perseguendo l'obiettivo di inserirsi nella missione di creare un sistema coordinato antidoping efficace a livello universale.

Pertanto, al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping, il Parlamento ha approvato la legge 13 ottobre 2003, n. 281, che autorizza la partecipazione italiana alla WADA, costituita dai rappresentanti dei Governi e delle organizzazioni sportive internazionali. A seguito di tale intervento, quindi, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale WADA.

L'Agenzia collabora, quindi, anche con l'organizzazione antidoping nazionale, che viene indicata con la sigla di NADO e che, per l'Italia, si identifica nel CONI.

11. *Le premesse per la normativa antidoping italiana del 2000*

Per comprendere al meglio l'evoluzione dell'assetto della normativa antidoping italiana, è necessario, anzitutto, esaminare i mutamenti normativi che si sono succeduti in questa materia dagli anni Settanta del secolo XX, premettendo fin d'ora che tali interventi sono rimasti inattuati e superati dal grado di diffusione del fenomeno doping.

Il primo Paese che ha legiferato in materia di doping è stata la Francia nel

1965, mentre in Italia la tematica è stata trattata per la prima volta solo nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099.²⁷ Tale normativa puniva l'impiego delle sostanze nocive per la salute degli atleti, al fine di modificare le loro energie naturali in modo artificiale.

È la nota «*legge fantasma*», detta così in quanto il doping, pur configurato come reato, non ebbe mai nessun effetto di concretizzazione penale, anche perché nel 1981 il reato medesimo veniva depenalizzato con la legge n. 689.²⁸ Nel contempo, la perseguibilità del doping, in assenza di normativa specifica, fu tentata attraverso la contestazione dell'art. 1 della L. n. 401/1989 (inerente la frode in competizione sportiva) sull'applicabilità della quale la Suprema Corte di Cassazione si è, tuttavia, espressa in modo non uniforme e, maggioritariamente, dichiarandone la non applicabilità al doping.²⁹

Orbene, di fronte all'impiego sempre più diffuso di prodotti e metodi dopanti con gravi conseguenze per la salute degli sportivi, l'Italia ratificava con la L. n. 522/1995 la Convenzione contro il doping presentata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 16 novembre 1989. Alla Convenzione aderirono 49 Paesi europei, introducendo sanzioni disciplinari per contrastare l'uso di sostanze dopanti allora in vigore. In questa maniera è stata recepita dall'ordinamento italiano una normativa organica circa l'uso di sostanze chimiche e farmaceutiche per il miglioramento delle prestazioni sportive.

Archiviata l'infruttuosa esperienza della L. n. 1099/1971, si è dovuto attendere sino al 2000 per l'emanazione di una compiuta legislazione in materia di doping in Italia.

L'adozione della L. n. 376/2000 rappresenta, dunque, l'esito di un lungo percorso iniziato agli inizi degli anni Settanta del secolo XX.³⁰

La lacuna legislativa presente nell'ordinamento italiano è stata, quindi, colmata sia con l'emanazione della L. n. 376/2000, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping che col relativo regolamento d'attuazione (D.M. 15 ottobre 2002).³¹

Tale normativa, all'art. 1, comma 1, stabilisce quanto segue: «*L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16*

²⁷ Legge 13 ottobre 2003, n. 281 «*Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 245 del 21 ottobre 2003.

²⁸ Sul punto, si veda E. BERTOL, M. GIUSIANI, F. MARI, *La lotta contro il doping in Europa e la posizione dell'Italia tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *Jura Medica*, 16, 2003, 457-467.

²⁹ Si veda Cassazione Penale, Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011.

³⁰ Tra i molti contributi in materia, si segnala G. AIELLO, *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 7.

³¹ D.M. 15 ottobre 2002 recante «*Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376*».

novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti».

12. La legge antidoping italiana

«Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel comma 2».

È questa la definizione di doping prevista dall'art. 1, comma 2, della L. n. 376/2000.

Oltre a questa precisa scelta in ordine alla nozione di doping, la legge *de qua* ha introdotto importanti novità quali la rilevanza penale attribuita a questa pratica e l'istituzione di una Commissione di controllo, che stabilisce, con cadenza non superiore a sei mesi, quali siano le sostanze e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping; inoltre, la legge ha stabilito che qualsiasi pratica volta ad alterare i risultati dei controlli viene equiparata al doping.

Dall'analisi della legge italiana antidoping, è possibile ricavare, almeno tendenzialmente, una struttura-tipo.

Così, in una prima parte, la legge definisce il concetto di doping e poi vengono stabiliti i criteri per individuare i prodotti dopanti e come dividerli in classe.

Segue, poi, una seconda parte sulla struttura organizzativa e le funzioni della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping (CVD) e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Nella terza sezione sono disciplinate le varie competenze istituzionali, come ad esempio quelle delle Regioni.

Infine, è prevista una quarta parte nella quale vengono dettate le disposizioni penali.

Fatta questa premessa, necessaria per fornire indicazioni sul quadro normativo esistente, appare utile indicare i principali aspetti della nuova normativa antidoping italiana.

Innanzitutto, il doping è configurato come un reato sotto la fattispecie della frode sportiva, punito fino a tre anni di reclusione (che possono diventare di

più se insorgono danni effettivi per la salute), se ad essere indotto ad assumere sostanze vietate per doping è un minore o se, a distribuire le sostanze, è un dipendente del CONI. Solo in presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate da un medico e verificata l'assenza di pericoli per la salute, è consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la possibilità di partecipare ugualmente alle competizioni sportive. Ma anche in questo caso il trattamento deve rispondere a specifiche esigenze terapeutiche e la documentazione deve essere conservata e tenuta sempre a disposizione dall'atleta. Il controllo antidoping vero e proprio sulle competizioni e sulle attività sportive spetta ad alcuni laboratori accreditati dal CIO.

La suddetta legge propone, altresì, un elenco, completo e definito, suddiviso in 10 classi, di sostanze vietate agli atleti ed un'ulteriore sezione relativa ai metodi di doping emotrasfusioni, somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno. L'elenco delle sostanze vietate dalla legge italiana, pur basandosi su quello redatto dal CIO, risulta alquanto differente soprattutto per una particolare e fondamentale caratteristica. Nell'elenco stilato dal Comitato Olimpico ogni classe di sostanze vietate presenta una parziale lista delle principali molecole e termina con la dicitura «*and related substances*». In particolare, il CIO si riserva di vietare l'assunzione delle sostanze elencate e di tutte le relative affini per struttura ed effetto farmacologico in guisa tale da non permettere all'atleta di ricercare prodotti dopanti a base di molecole non espressamente indicate.

Ogni classe presente nella lista della legge italiana è priva della dicitura «*...e sostanze affini*»; a tale mancanza la legge italiana sopperisce con periodici aggiornamenti semestrali della lista delle sostanze vietate parallelamente ai più recenti progressi della ricerca scientifica.³²

In Italia, dunque, l'applicazione delle due liste è da differenziare: per le sanzioni sportive da comminare agli atleti trasgressori nell'ambito delle competizioni organizzate sotto l'egida del CIO e della WADA ha valore la relativa lista aperta, per le sanzioni penali ha valore la lista italiana; per tutte le competizioni nazionali non gestite dal CIO e dalla WADA ha valore la lista italiana sia per le sanzioni sportive che per quelle penali.

La L. n. 376/2000, infatti, prevede anche interventi penali con sanzioni pecuniarie e fino alla reclusione nei confronti dell'atleta o di chiunque favorisca il ricorso al doping.

Con l'entrata in vigore della L. n. 376/2000 è stato affermato, da ultimo, la centralità del ruolo del Ministero della Salute nelle politiche di indirizzo e controllo sul doping. L'apposita Commissione di vigilanza, istituita presso il Ministero ai

³² Riepilogando, gli interventi di aggiornamento alla lista, al momento in cui si scrive, sono stati i seguenti: D.M. 15 ottobre 2002; D.M. 30 dicembre 2002; D.M. 10 luglio 2003; D.M. 16 gennaio 2004; D.M. 13 aprile 2005 che fa proprio l'emendamento all'Appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2005 e che recepisce la lista elaborata dalla WADA.

sensi della suddetta legge, avoca a sé molte ed importanti funzioni che, tuttavia, non sembrano limitare l'attività antidoping contestualmente svolta dal CONI. A conferma di ciò, è stato asserito, nel D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, che il Comitato olimpico «cura nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive». ³³ L'utilizzo della parola «anche» attesterebbe la piena potestà regolamentare dell'ente nel campo dell'attività sportiva agonistica. Potestà, peraltro, già riconosciuta dalla Convenzione Antidoping di Strasburgo nella quale si invitavano gli Stati firmatari ad assistere le rispettive organizzazioni sportive nella lotta al doping, con l'obbligo per i destinatari di prevedere, tra l'altro, i necessari contributi per il finanziamento dei controlli e delle analisi.

13. Il rapporto fra il Codice WADA e la normativa antidoping italiana

Prospettate le linee generali della normativa antidoping italiana, sarà necessario, ora, analizzare l'influenza esercitata, sotto varie angolazioni, dalle disposizioni antidoping previste a livello mondiale dalla WADA. ³⁴

Anzitutto, è interessante far notare come la L. n. 376/2000 faccia immediato riferimento (art. 1, comma 1) alla Convenzione di Strasburgo del 1989, sembrando, dunque, configurare una forma di adattamento ordinario da aggiungersi all'ordine di esecuzione già intervenuto nel 1995, salvo, poi, distaccarsene in vari modi. Segnatamente, l'art. 2 della legge in commento prevede che il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, approvi per decreto un elenco di sostanze e pratiche mediche dopanti anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del CIO, con ciò consentendo che l'elenco sia diverso da quello della Convenzione europea e da quello del CIO, che, poi, coincidono esattamente con la lista della WADA (la *Prohibited List*).

In effetti, il citato D.M. 15 ottobre 2002, di «*approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping*», si discosta per molti versi dalla *Prohibited List* della WADA, determinando, così, delicati problemi di coordinamento tra le due fonti normative – un atleta potrebbe essere considerato dopato dal punto di vista penalistico ed innocente dal punto di vista sportivo o viceversa – e *preparando il terreno* per la possibile violazione della Convenzione europea da parte dello Stato italiano.

Il problema evidentemente *in nuce* si è aggravato quando l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale promossa dall'UNESCO, la quale recepisce

³³ D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 «*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*», recante «*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI*», ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 in *Gazzetta Ufficiale*, n. 21 del 27 gennaio 2004.

³⁴ Per una puntuale disamina di questi profili, si veda E. GREPPI, M. VELLANO, cit., 179.

anch'essa integralmente la *Prohibited List*.

Non merita, invece, muovere osservazioni critiche sulla circostanza che il legislatore italiano abbia accolto nell'art. 1 della L. n. 376/2000 una definizione di doping diversa da quella del Codice WADA sotto il profilo dell'elemento soggettivo. In effetti, a differenza del Codice WADA, il quale prevede finanche forme di responsabilità oggettiva (*strict liability*),³⁵ la legge italiana richiede espressamente un dolo specifico, *id est* la finalità di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti senza che sia necessario che tale alterazione venga effettivamente conseguita.

La diversità di approccio appare pienamente giustificata alla luce delle ovvie differenze sussistenti tra una norma di carattere privatistico che stabilisce un'infrazione di tipo meramente disciplinare³⁶ ed una norma incriminatrice di carattere penale.³⁷

È evidente che nel momento in cui lo Stato italiano ha deciso di ratificare e rendere esecutivi nel proprio ordinamento il Protocollo addizionale di Varsavia del 2002 e la Convenzione internazionale predisposta in ambito UNESCO, sono sorti dei gravi problemi di compatibilità tra questi strumenti internazionali e la L. n. 376/2000. Dovrebbero prevalere gli obblighi convenzionali, stante la successione delle leggi nel tempo, ma al fine di evitare ambiguità e discrasie sembra opportuno che il legislatore *rimetta mano* alla disciplina nazionale per renderla pienamente conforme a quella di provenienza internazionale. Segnatamente, sarà necessario, alla luce dell'art. 4, par. 3, della Convenzione UNESCO, uniformare la lista delle sostanze e dei metodi proibiti a quella approvata dalla WADA, mentre potrà ben rimanere nella legislazione nazionale il menzionato requisito del dolo specifico.

14. Il regolamento antidoping italiano attuativo del Codice WADA

Tutti i regolamenti antidoping adottati in adattamento al Codice mondiale dalle varie organizzazioni sportive, internazionali e nazionali seguono l'impostazione del Codice medesimo. Così, l'ultimo atto del programma per la lotta al doping del CONI è stata l'approvazione del nuovo regolamento dell'attività antidoping, documento tecnico attuativo del Codice WADA.

Il regolamento dell'attività antidoping approvato dalla Giunta nazionale, in vigore dal 1° gennaio 2004 e poi modificato nel

³⁵ Si tratta di una responsabilità oggettiva assoluta in riferimento all'esito della gara durante la quale l'atleta è incorso nella positività: ai sensi del Codice WADA l'annullamento del risultato della gara è automatico e non è ammessa prova liberatoria. La *ratio* di tale disposizione è che l'atleta ha, comunque, avuto un vantaggio illecito sugli altri concorrenti. In particolare, l'art. 9 del Codice WADA stabilisce quanto segue: «*An anti-doping rule violation in connection with an In-Competition test automatically leads to Disqualification of the individual result obtained in that Competition with all resulting consequences, including forfeiture of any medals, points and prizes*».

³⁶ Sul punto, si veda F. RIGAUX, *Il diritto disciplinare dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 3, 1997, 386-406.

³⁷ E. GREPPI, M. VELLANO, *cit.*, 180.

2005,³⁸ costituisce il precipitato di una lunga evoluzione normativa che, iniziata già nel 1988 con l'emanazione di una specifica direttiva alle federazioni sportive nazionali, ha portato a migliorare sempre più gli strumenti per un efficace contrasto al doping.

Tuttavia, nonostante il carattere generale estremamente innovativo, molti aspetti organizzativi sono rimasti invariati.

Centro pulsante del programma, con specifiche funzioni di controllo e coordinamento, resta la Commissione Antidoping (CA), chiamata a raccogliere dalle specifiche federazioni e discipline associate le informazioni riguardanti l'attività agonistica nazionale ed internazionale in ordine all'effettuazione, in armonia con la Commissione di vigilanza ministeriale, di controlli a sorpresa o richiesti dalle federazioni stesse. Insieme alla Federazione medico sportivo italiana (FMSI), che materialmente esegue i controlli, essa è l'organo operativo del sistema.

Alla Commissione Antidoping spetta, altresì, l'importante compito di svolgere funzioni propositive e consultive.

Altra funzione importante, riservata al CONI, riguarda l'istituzione, in maniera autonoma, di una Commissione Scientifica Antidoping (CSA), con compiti di ricerca ed attività educativo-didattica. La CSA assume, tra le altre, le funzioni di autorità medica competente a disciplinare e valutare la concessione di esenzioni a fini terapeutici (TUE), anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 376/2000, su richiesta esaurientemente documentata ed avanzata esclusivamente per il tramite delle commissioni federali antidoping, nel rispetto dello specifico standard internazionale.

Il nuovo regolamento prevede, inoltre, l'istituzione dell'Ufficio di Procura Antidoping (UPA), anch'esso autonomo rispetto agli altri organismi, che ha compiti d'indagine su violazioni del regolamento. L'ufficio ha, anche, la funzione di segnalare alle procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della L. n. 376/2000. Tale esigenza era da tempo avvertita anche a livello internazionale e la citata convenzione di Strasburgo ne fa espresso riferimento.

Infine, rientrano in questo programma la costituzione di un Comitato Etico (CE) con compiti di consulenza e giudizio d'idoneità riguardo gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici ed un Ufficio di supporto agli organi di Giustizia e Garanzia per lo sport (UGG), al fine di organizzare l'attività della CA. L'UGG ha anche il compito di provvedere, in caso di positività del primo campione analizzato (detto «*campione A*»), alle comunicazioni di rito che danno inizio alle attività di competenza dell'UPA e delle federazioni nazionali interessate.

³⁸ Regolamento dell'attività antidoping approvato dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 482 del 21 ottobre 2003 così come modificato dal Regolamento dell'attività antidoping, documento tecnico attuativo del Programma mondiale antidoping WADA «*Codice Mondiale Antidoping. Standard Internazionali. Regolamento dell'attività antidoping*», approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 311 del 30 giugno 2005 e successive modifiche e/o integrazioni approvate dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 615 del 22 dicembre 2005.

È l'UGG che intrattiene i rapporti con il WADA e riferisce a questo in ordine alla concessione di esenzioni a fini terapeutici (TUE).

Il nuovo regolamento prende anche in esame il problema dei rapporti con le altre organizzazioni nazionali ed internazionali preposte ai controlli antidoping, da sempre intrinseco limite alla lotta al fenomeno. Attraverso le disposizioni finali si provvede a disciplinare le competenze riguardanti i controlli nelle diverse manifestazioni.

Infine, sempre sulla spinta armonizzatrice dei nuovi regolamenti nazionali ed internazionali, viene anche sancito il principio di mutuo riconoscimento tra Comitato Olimpico e gli altri firmatari del Codice mondiale dei test, delle esenzioni a fini terapeutici (TUE), dei risultati delle udienze e di altre deliberazioni, fatto salvo, nel rispetto del principio di autonomia decisionale dei diversi organismi, il diritto d'appello. Particolarità, quest'ultima, utile ad evitare i casi che la giurisprudenza sportiva, in diverse occasioni, si è trovata a dover dirimere, proprio a causa della difformità degli apparati sanzionatori e regolamentari.³⁹

A proposito dell'apparato sanzionatorio del nuovo regolamento CONI, esso può definirsi alquanto complesso e fortemente ispirato al Codice WADA.

L'Agenzia mondiale stessa, in nota al proprio Codice, evidenzia come l'armonizzazione delle sanzioni sia uno degli argomenti più discussi nelle politiche di contrasto al doping. Le argomentazioni contrarie ad un'uniformità sanzionatoria si fondano sulle implicite differenze tra gli atleti praticanti le diverse discipline sportive. Tra di essi esistono veri e propri professionisti come anche dilettanti. Inoltre, per alcuni sport che prevedono una carriera agonistica breve, le squalifiche pluriennali ne decreterebbero una significativa compromissione. D'altra parte, il paradosso di due atleti, dello stesso Paese, positivi per la stessa sostanza, giudicati in maniera diversa, perché praticanti diverse discipline, ben spiega la ragione che spinge gli organismi preposti alla lotta al doping verso una completa e totale armonizzazione delle sanzioni.

Il CONI, recependo tali indicazioni, ha sancito, nel caso di uso di sostanze vietate o di metodi proibiti, due anni per la prima infrazione e la squalifica a vita per la seconda. Le sanzioni sono attenuate nel caso in cui la sostanza riscontrata sia compresa tra quelle definite in un apposito elenco. In questo caso, spetta all'atleta l'onere di dimostrare come essa non sia stata assunta con lo scopo di migliorare la prestazione.

Rispetto ai precedenti regolamenti viene confermata la gravità per la violazione sulle norme del traffico o somministrazione di sostanze vietate, in particolare qualora il fatto coinvolga un minore. In tal caso, è prevista la squalifica a vita del personale coinvolto. Comunque, benché le organizzazioni antidoping siano sempre più propense a dirimere il fenomeno doping, valutando come oggettiva o assoluta la responsabilità dell'atleta, in verità la giurisprudenza sportiva ha

³⁹ Per la trattazione della seguente questione, si rinvia a M. COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme antidoping*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, 779.

manifestato negli anni il desiderio di mitigare l'inderogabilità di questo principio con quelle che vengono definite e riportate anche nel regolamento in esame, «*circostanze eccezionali*», ossia la mancanza assoluta o significativa di colpa o negligenza nella violazione al regolamento. Sebbene la validità di queste attenuanti sia applicabile esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni e non per accertare se vi sia stata violazione al regolamento o meno, l'assenza di un'affermazione chiara dei principi di responsabilità oggettiva nella giurisprudenza potrebbe produrre un indebolimento degli strumenti di lotta al doping.

Restano ancora altri nodi gordiani da risolvere. Esistono, ad esempio, opinioni contrastanti sull'operato del CONI nell'evoluzione delle politiche antidoping, ma il quadro finora esaminato testimonia l'impegno del massimo ente sportivo nazionale che, colmando il vuoto legislativo esistente in Italia fino all'avvento della L. n. 376/2000, ha adeguato le proprie normative a quelle del CIO, prima, e della WADA, poi, sviluppando una complessa attività di collaborazione con le altre organizzazioni coinvolte nel problema.

È indubbio che il CONI, come le altre organizzazioni sportive internazionali, si sia trovato negli ultimi anni ad affrontare problematiche in enorme evoluzione, che, spesso, esulano dall'ambito sportivo andando a coinvolgere sfere apparentemente estranee, identificate in organizzazioni che gestiscono il traffico di sostanze dopanti o il giro di scommesse clandestine che gravita sulle diverse manifestazioni sportive.

La soluzione di queste problematiche è individuata nella massima cooperazione, esplicitata nel nuovo regolamento, con gli altri soggetti protagonisti nel combattere il fenomeno, a partire dalla WADA fino ad arrivare alla Commissione ministeriale di vigilanza sul doping.⁴⁰

Di certo, se una critica vuole essere mossa nei confronti del complesso apparato costruito dalle diverse organizzazioni nazionali (compresa l'esperienza italiana) e internazionali, questa riguarda l'obiettivo da raggiungere.

Il CONI si è reso protagonista di diverse iniziative nel campo educativo, ma la mancanza di indicazioni esplicite in tal senso rappresenta forse l'unica carenza riscontrabile nel nuovo regolamento.

15. Conclusioni

L'analisi compiuta permette di formulare le seguenti riflessioni conclusive.

In primo luogo, il progetto di armonizzazione delle procedure con il resto d'Europa è in Italia, così come nel resto del mondo, uno dei punti più dibattuti in materia di doping e la creazione di un organismo centrale, responsabile a livello internazionale della lotta antidoping, sta favorendo la realizzazione di tale difficile missione.

⁴⁰ Si veda D.M. 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive».

In base alla ricostruzione operata, risulta incontrovertibile che la WADA influenzi in maniera decisiva sia la produzione normativa antidoping del legislatore italiano che la relativa struttura organizzativa preposta a darne attuazione.

Nonostante decisivi miglioramenti per la creazione di un sistema normativo antidoping uniforme a livello internazionale, emergono, comunque, alcune divergenze sia in materia di sanzioni definite a livello nazionale che per quanto attiene alla predisposizione della lista delle sostanze vietate e dei metodi vietati.

Risulta, dunque, indispensabile per realizzare un sistema antidoping effettivamente uniforme a livello mondiale rafforzare la cooperazione ed il controllo dei laboratori antidoping, adottare dei provvedimenti legislativi più conformi a quelli di provenienza internazionale, migliorare le metodologie di rivelazione dei vari tipi di doping tra gli sportivi dilettanti ed i professionisti e, da ultimo, formare più adeguatamente le persone coinvolte nella lotta contro il doping.

III. *Le conseguenze per l'ordinamento interstatale a seguito della normativa WADA:*

16. *Premessa*

Finora è stata affrontata la problematica dei rapporti fra legislazione antidoping e dimensione internazionale, comunitaria e domestica ed il *leitmotiv* dell'indagine è stato quello di definire il grado di armonizzazione delle disposizioni antidoping nei diversi plessi organizzativi.

Ora, per un verso, la competenza in materia di doping è non solo statale, ma anche regionale e, quindi, risulta fondamentale il ruolo esercitato dalle Regioni in tale materia.

Per altro verso, esiste un *network* di relazioni sia tra federazioni sportive e CONI che fra le medesime federazioni sportive che si adoperano per la costruzione di un efficiente modello antidoping armonizzato.

Con riferimento al primo aspetto, è bene evidenziare che il problema del doping coinvolge diversi livelli di governo della Repubblica per realizzare l'obiettivo comune di una cooperazione in materia. Si segnala, quindi, la compresenza a livello locale di due distinte competenze, regionale e statale. Si è posta, dunque, l'esigenza di delimitare le rispettive aree di competenza e di intervento ed in tale prospettiva un posto di particolare rilievo è occupato dalla recente modifica del titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Sotto il secondo profilo, è bene osservare le molteplici relazioni che si sono progressivamente instaurate tra le federazioni sportive nazionali ed il CONI. È il caso, ad esempio, del Coordinamento Attività Antidoping del CONI (UCAA), che svolge importanti funzioni di raccordo tra le federazioni sportive e l'ente pubblico in questione.⁴¹

⁴¹ Il CONI, a mezzo dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (UCAA), svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento olimpico. In particolare, l'UCAA

Di seguito, quindi, si analizzeranno le implicazioni scaturenti dalla riforma del titolo V della Costituzione e gli effetti prodotti da essa sul tessuto normativo antidoping.

In secondo luogo, verranno esaminate le relazioni intercorrenti fra federazioni sportive nazionali, CONI ed enti locali, soffermando l'analisi sull'azione coordinata di essi per capire la portata e gli effetti del loro operato.

Da ultimo, si fornirà un quadro generale di sintesi in merito alle posizioni raggiunte dai meccanismi di raccordo presi in considerazione in materia di doping.

17. *La competenza delle Regioni italiane in materia di doping*

Nel campo del doping il riconoscimento della competenza legislativa regionale è fortemente limitato dalla riserva allo Stato delle norme generali in materia di sport.⁴² Compatibilmente con i principi dell'autonomia e del decentramento apportati dalla riforma del titolo V della Costituzione, l'ordinamento sportivo è stato inserito tra le materie a legislazione concorrente per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata alla legislazione dello Stato.

Lo Stato non esce indebolito dall'apertura delle Regioni; non solo, volendo ampliare l'indagine si può vedere che, sempre nell'ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni, è indicata la tutela della salute e non è certamente necessario ricordare quale rilevanza abbia oggi questo compresente profilo, in considerazione anche della crescente attenzione giustamente prestata tanto ai positivi riflessi delle pratiche sportive per la tutela della salute, tanto a fenomeni negativi come appunto la diffusione del doping.⁴³

Proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, le Regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e coordinano le attività dei laboratori di cui all'art. 4, comma 3, della L. n. 376/2000.⁴⁴

Questa legge affida, altresì, alle Regioni il compito di promuovere autonomamente progetti antidoping ed individuare competenze specifiche per le relative attività di formazione, informazione, ricerca scientifica antidoping e controllo dello stato di salute degli atleti.

Sempre in quest'ottica merita ricordare che in base all'accordo Stato-Regioni e Province autonome del 28 luglio 2005, concernente le «*Linee guida sui*

coordina l'effettuazione dei controlli a sorpresa eventualmente disposti dalla Commissione Antidoping (CA) e dalle federazioni sportive nazionali; dispone, altresì, delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping dell'ente pubblico.

⁴² Art. 117, comma 3, Cost.

⁴³ Per una ricostruzione complessiva della materia, cfr. C. ALVISI, *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè, 2006, 51.

⁴⁴ Si veda in proposito l'art. 5 della L. n. 376/2000.

requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali» sono state delineate le procedure per l'accreditamento dei laboratori antidoping regionali (LAD) da parte del Ministero della Salute, previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

La richiesta va presentata all'ISS, che provvederà alle verifiche tecniche dei requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazioni posseduti dai laboratori che avvanzeranno la richiesta.

Successivamente, la Commissione di vigilanza doping (CVD), verificata la documentazione, proporrà al Ministro della Salute l'attribuzione del Certificato LAD al laboratorio, di validità triennale.

L'obiettivo è soprattutto quello di creare dei laboratori orientati alla tutela della salute dello sportivo, finalizzati a valutare i parametri biologici in rapporto alle condizioni fisiologiche tipiche di chi non assume sostanze dopanti. Si vogliono, inoltre, creare i presupposti e le condizioni per eseguire la ricerca di tutte le sostanze dopanti, attività tipica dei pochi laboratori attualmente accreditati dalla WADA in Europa.

18. *Il ruolo delle federazioni sportive*

Prima di entrare nel merito del discorso, appare opportuna una breve analisi preliminare dei profili strutturali e funzionali delle federazioni sportive e del CONI.

Il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, così come modificato dal D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, relativo al riordino del CONI definisce, all'art. 2, quest'ultimo come la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ed inoltre dispone che lo stesso si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO. Più in generale, il D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, prevede, all'art. 1, che *«la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO»*.

Il provvedimento mantiene la natura di ente pubblico del CONI (art.1), mentre opera una trasformazione delle federazioni sportive nazionali (FSN), fino ad oggi organi del CONI, in associazioni di diritto privato.

Il decreto ridisegna la disciplina delle federazioni sportive quali associazioni di diritto privato senza fini di lucro (art.15); il riconoscimento della personalità giuridica è, comunque, subordinato al riconoscimento a fini sportivi da parte del Consiglio nazionale del CONI, ai cui indirizzi le federazioni devono conformarsi, vista la valenza pubblicistica della loro attività.

Ora, per un verso, va rimarcato l'apporto del CONI alla lotta al doping. Così, nell'art. 2 dello Statuto del CONI, che ribadisce i principali compiti del CONI, si richiama la *«promozione della massima diffusione della pratica sportiva sia per i normodotati che, di concerto, con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili»*, nonché la promozione di *«opportune iniziative contro ogni forma*

di discriminazione e di violenza nello sport», termine che ricomprende, ovviamente, anche la lotta al doping.

Per altro verso, tutte le federazioni sportive nazionali si sono da tempo dotate di un regolamento antidoping che fa riferimento alle norme e all'elenco delle sostanze vietate emanate dalla WADA.

Tutti i tesserati devono essere consapevoli che possono essere sottoposti a controlli doping ordinari (in corso di gara) o a sorpresa, disposti dalla CA istituita presso il CONI, dalla CVD, dal Ministero della Salute ovvero dalla federazione internazionale o dalla WADA.

19. *Il coordinamento tra le federazioni sportive ed il CONI*

È opportuno, infine, segnalare lo stretto legame esistente fra il CONI e le federazioni sportive nazionali per coordinare le nuove normative WADA in materia di antidoping e per discutere dell'accentramento al CONI dei controlli antidoping.

L'UCAA del CONI ha avviato di recente una serie di incontri con i responsabili delle attività antidoping di tutte le federazioni sportive.

La finalità delle riunioni è quella di illustrare ai responsabili federali, a seguito del recepimento del Codice WADA e della successiva normativa d'attuazione, i comportamenti che dovranno essere scrupolosamente seguiti per realizzare il Programma Nazionale Antidoping. Si è sottolineata con tutti la necessità di intensificare gli sforzi non solo nella direzione della rilevazione e del controllo, ma anche in quella del coordinamento dell'azione di contrasto e dell'educazione all'antidoping, coinvolgendo quanto più possibile gli atleti ad una partecipazione responsabile, attiva piuttosto che passiva.

L'obiettivo delle successive riunioni sarà quello di sviluppare un nuovo sistema gestionale sull'attività dei controlli antidoping con una prevalenza di controlli a sorpresa su quelli preventivamente notificati. È stata portata a conoscenza delle federazioni sportive nazionali che la WADA, come visto, riconosce per ogni Paese un unico soggetto per l'attività antidoping e che, quindi, tutti i controlli verranno accentrati nel CONI, attraverso un nuovo sistema di coordinamento che terrà anche conto delle peculiarità delle federazioni sportive nazionali, senza *depauperare* il loro bagaglio di conoscenze e le singole capacità organizzative.

Le federazioni sono state informate anche che la WADA ha previsto che per ciascuna disciplina sia indicato un gruppo di atleti di altamente qualificati da sottoporre a periodici controlli e che gli stessi atleti devono fornire una serie di informazioni dettagliate per garantire la loro reperibilità.

20. *Conclusioni*

Dall'analisi compiuta è possibile trarre almeno due riflessioni conclusive riguardanti, l'una, gli effetti prodotti dalle norme antidoping analizzate e, l'altra, le possibili prospettive di riforma.

Il sistema normativo antidoping italiano si struttura su due livelli: uno locale, l'altro nazionale e su entrambi si sovrappongono reti transnazionali. Il livello nazionale, però, è rappresentato non solo dalle regole o dagli organi centrali, ma anche dalle reti di collegamento tra le federazioni sportive o tra organismi interni all'articolazione istituzionale sub statale.

Il sistema normativo antidoping è divenuto, dunque, una struttura composita, un modello reticolare, nell'ambito del quale operano, in modo integrato, Stato e Regioni, enti locali, federazioni sportive e CONI.

L'esistenza di molteplici livelli decisionali ed operativi (Stato, Regioni, federazioni sportive, CONI) deve, quindi, coesistere e confrontarsi continuamente al fine di garantire l'uniformità delle regole antidoping a tutti gli atleti sull'intero territorio nazionale, adattandosi alle prescrizioni normative antidoping elaborate dalla WADA.

Pertanto, i rapporti tra federazioni sportive, CONI, Regioni ed enti locali devono essere estesi e rafforzati, per il raggiungimento di comuni obiettivi di sviluppo e di armonizzazione e devono sempre ispirarsi ai metodi del coordinamento orizzontale, basati sull'accordo e la programmazione condivisa.

21. Considerazioni conclusive generali

La regolamentazione del fenomeno doping è stata declinata nei vari Paesi del mondo in forme differenziate, che dipendono in larga misura dalle specificità dei contesti politico-istituzionali nazionali e dalle caratteristiche organizzative degli apparati sportivi consolidatesi nel corso del tempo. Il contenuto stesso della nozione di doping varia da un Paese all'altro in funzione delle diverse esperienze culturali.

Ciononostante, esiste, oggi, una realtà evolutiva che vede al proprio interno capacità di sviluppo tendente a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica del programma antidoping internazionale e nazionale.

In effetti, la lotta al doping ha conosciuto a livello internazionale una progressiva evoluzione, andata parallelamente con la crescente consapevolezza che l'uso di certe sostanze o di alcuni metodi dopanti comporta notevoli pericoli per la salute degli atleti. L'evoluzione è stata duplice nel senso che oggi si può riscontrare, da un lato, la tendenza verso l'uniformità della normativa internazionale in materia e, dall'altro, il progresso della ricerca scientifica finalizzata a migliorare i controlli antidoping.

Un dato comune che emerge dall'analisi della normativa antidoping sviluppata sui diversi plessi organizzativi fra loro reciprocamente influenzati è che risulta preminente la volontà di procedere, sia pure con le difficoltà evidenziate, verso un modello uniforme di prescrizioni antidoping.

Il complesso processo di riforma a livello mondiale che ha interessato il fenomeno del doping, è tuttora in corso, ma si possono fissare alcuni punti fermi.

Dal complesso delle riflessioni e valutazioni condotte sull'esperienza fin qui maturata emerge che il Codice elaborato dalla WADA è stato ormai recepito da

tutte le federazioni sportive del Movimento olimpico (restano fuori per il momento le leghe professionistiche americane)⁴⁵ ed è divenuto il punto di riferimento del diritto antidoping a livello interstatale, con gli espliciti riferimenti contenuti nel Protocollo addizionale di Varsavia e nella Convenzione UNESCO. Pertanto, la disciplina materiale antidoping va rinvenuta quasi esclusivamente in detto Codice.

Il recente sforzo di armonizzazione normativa universale è di grande importanza, in quanto si tratta di una materia nella quale le fonti del diritto sono molteplici. Si affiancano e si sovrappongono normative di tipo privatistico e di tipo pubblicistico, nonché normative di livello nazionale ed internazionale. Correlativamente, molte sono le istituzioni nazionali ed internazionali, private, pubbliche o miste, che a vario titolo e con diversi compiti si occupano di doping, emanando atti normativi e verificandone il rispetto.

Il Codice WADA si è rivelato essere uno strumento efficace, basato su dei principi solidi e delle regole che hanno provato la loro equità e la loro praticabilità. La giurisprudenza sta sviluppandosi rapidamente, stabilita dal TAS e dai tribunali civili. Il ruolo e la reputazione della WADA in quanto Agenzia indipendente sono ormai stabiliti. Ora che gli Stati comprendono come funziona il sistema mondiale secondo le prescrizioni indicate dal Codice, essi hanno fiducia nell'efficacia e nella praticabilità di questo approccio. Un numero sempre crescente di Paesi si è impegnato nella lotta contro il doping.⁴⁶

Attraverso il programma di armonizzazione della WADA, alcuni Paesi situati nelle Regioni del mondo in via di sviluppo e disponendo di risorse piuttosto limitate si raggruppano per creare delle organizzazioni regionali antidoping responsabili di realizzare dei controlli, la sensibilizzazione al fenomeno ed altre importanti attività antidoping in questi Paesi.

Il 15-17 novembre 2007 si è tenuta a Madrid una terza Conferenza Mondiale sul doping nello sport a quasi quattro anni e mezzo dopo la precedente Conferenza a Copenaghen.

Questa Conferenza è stata organizzata con il sostegno del Consiglio superiore degli sport del Governo spagnolo. Questo consesso rappresenta il terzo di questo tipo dopo la Conferenza organizzata dal CIO nel febbraio 1999 a Losanna (Svizzera) e quella realizzata dalla WADA a Copenaghen nel marzo 2003. La prima Conferenza mondiale ha avuto per risultato la Dichiarazione di Losanna, che ha creato la WADA. La seconda Conferenza ha condotto all'accettazione e all'introduzione del Codice WADA. La terza Conferenza ha approvato il nuovo Codice che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009. Il nuovo documento presenta diverse novità rispetto a quello varato nel 2004: possibile squalifica di 4 anni già

⁴⁵ A dire il vero qualcosa si sta muovendo anche negli Stati Uniti e, in sede di Commissione congressuale, è stato approvato il 26 maggio 2005 un disegno di legge in materia di doping (il *Clean Sports Bill*) volto a combattere il doping anche nello sport professionistico.

⁴⁶ 187 Governi hanno preso l'impegno di lottare contro il doping nello sport firmando la Dichiarazione di Copenaghen e numerosi Stati hanno già concretizzato questo impegno ratificando la Convenzione Internazionale dell'UNESCO contro il doping nello sport, entrata in vigore il 1° febbraio 2007. Nessuna Convenzione nella storia è stata adottata e ratificata così rapidamente.

alla prima violazione, minore rigidità per quanto riguarda le sanzioni di tipo economico e ipotesi di notevoli sconti di pena per gli atleti che collaborano con le autorità.

Pertanto, basandosi sui tre anni d'applicazione pratica e sull'esperienza accumulata si è lavorato al rafforzamento del Codice e degli standards internazionali ad esso collegati.

Quando i Governi ed il Movimento olimpico hanno creato la WADA nel 1999, volevano rispondere al bisogno urgente di proteggere l'integrità dello sport e la sanità degli sportivi. Per combattere il doping efficacemente, era in effetti di cruciale importanza condurre una strategia armonizzata mondiale raggruppando e coordinando le risorse dei Governi e del Movimento sportivo. Ciò perché una delle prime e più importanti missioni della WADA è stata adoperarsi per l'armonizzazione delle numerose regole esistenti.

Questo processo è iniziato seguendo la *road map* della strategia indicata nella seconda Conferenza mondiale sul doping nello sport a Copenaghen, nel marzo 2003, nel corso della quale i partecipanti hanno accettato il Codice Mondiale Antidoping ed intrapreso l'obiettivo di includere le sue previsioni nella propria regolamentazione antidoping.

Le novelle introdotte dalla Terza Conferenza rappresentano un'ulteriore tappa del lungo e difficile percorso normativo verso l'uniformità delle prescrizioni antidoping.

L'armonizzazione delle regole antidoping è un traguardo difficile che implica il diritto e la capacità di darsi proprie regole, di farle condividere e rispettare.

Emergono nel corso dell'indagine alcuni elementi che convergono nell'ostacolare il cammino verso una compiuta creazione di un modello uniforme di regole antidoping a livello mondiale. Ad un attento esame della normativa e della giurisprudenza, il contenuto dei criteri stabiliti dalla WADA risulta ancora condizionato sia dalle culture antidoping nazionali che dalle varie discipline sportive prese in considerazione. Ciò risulta con più evidenza nelle procedure disciplinari antidoping e nelle sanzioni da applicare agli atleti.

Sotto il primo profilo sarebbe auspicabile l'adozione di una procedura disciplinare armonizzata che salvaguardi maggiormente i diritti degli atleti.

Relativamente al secondo aspetto, è opportuno un processo di armonizzazione volto ad evitare che due atleti dello stesso Paese che risultano positivi per la stessa sostanza vietata in condizioni simili debbano ricevere sanzioni differenti solo perché praticano discipline diverse.

È bene, comunque, sottolineare come nonostante le varie impostazioni per reprimere il fenomeno del doping non siano del tutto uniformi, molte hanno dimostrato la loro correttezza ed efficacia. Il Codice, dunque, non soppianta i singoli sistemi di gestione dei firmatari contro il doping. La sua specificità gli consente di armonizzare in modo completo i temi che necessitano di uniformità, mentre il suo carattere generale in ordine ad altre tematiche conferisce flessibilità alle modalità di attuazione dei principi antidoping concordati.

Rimane da chiedersi cosa può essere fatto, da un punto di vista pratico, per migliorare l'efficienza di un sistema che mira ad uniformarsi.

Innanzitutto, va riconosciuto che, dopo la sua creazione, la WADA ha realizzato dei progressi importanti nella lotta contro il doping nello sport a livello internazionale.

Risulta urgente dare allo sport e alle legislazioni dei singoli Stati una dimensione internazionale ed un assetto sistematico di regole, politiche e direttive universali nella lotta contro il doping. Tuttavia, nel corso dell'analisi, si è manifestata, a più riprese, la difficoltà di definire un modello per la struttura antidoping del nuovo millennio, che non sia un utile compromesso o un necessario superamento della dialettica fra uniformità e decentramento nazionale.

In secondo luogo, appare particolarmente importante migliorare i metodi di rivelazione dei vari tipi di doping tra gli sportivi dilettanti ed i professionisti, rafforzare la cooperazione ed il controllo dei laboratori antidoping, formare più adeguatamente le persone coinvolte nella lotta contro il doping.

Come ultimo aspetto, sarebbe opportuno che la legislazione antidoping dei singoli Stati si rinnovi rapidamente adeguandosi non solo alle esigenze di organizzazione interna degli ordinamenti sportivi, ma anche e soprattutto alle innovazioni ed alla velocità di sviluppo del fenomeno doping, di talché possa affacciarsi al meglio nella realtà non solo nazionale, ma soprattutto internazionale.

Bibliografia

- AIELLO G., *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000.
- ALBANESI A., *Novissimo digesto italiano*, XVIII, 1971.
- ALVISI C., *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè, 2006.
- ALVISI C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il CONI e la regolamentazione dello sport*, Milano, Giuffrè, 2000.
- ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè, 2005.
- BENZI G., *Valutazioni mediche dell'attuale strategia internazionale antidoping*, in *Atti del VI Convegno Nazionale GTF - SIMLA, «Doping e Scienze Medico-Forensi»*, Pavia, Edimes, 1993.
- BERGES R., SEGURA J., *Discrimination of prohibited oral use of salbutamolo from authorized inhaled asthma treatment*, *Clin Chem*, 46, 9, 2000.
- BERTOL E., GIUSIANI M., MARI F., *La lotta contro il doping in Europa e la posizione dell'Italia tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *Jura Medica*, 2003.
- BIRKELAND K.I., DONIKE M., LJUNGQVIST A., *Blood sampling in doping control*, in *Int J Sports Med.*, 18, 1, 1997.
- BORRAS A., *Existe-t-il un droit international du sport?*, in *Nouveaux itineraries en droit, Hommage à F. Rigaux*, Bruxelles, 1993.
- BROWNE A., LACHANCE V., PIPE A., *The ethics of blood testing as an element of doping control in sport*, in *Med Sci Sports Exercise*, 31, 4, 1999.
- CAFFARENA A., *Le organizzazioni internazionali*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- CANALIS S., *Doping e culture dopanti. Storia del doping*, in *Rivista di Scienze e Storia*, vol. 19, 75, 2001.
- CAPILLI G., *Il doping e la nuova L. 14 dicembre 2000, n. 376*, in M. Bessone, *Casi e questioni di diritto privato, La Responsabilità nello sport*, vol. XX, Milano, Giuffrè, 2001.
- CAPRIOLI R., *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, Jovene, 1997.
- CAPRISTO C.M., GAGLIANO CANDELA R., GRECO M., *Normativa e Tossicologia dello Sport*, Bari, Milella, 1992.
- CINGOLANI M., FRATI P., FROLDI R., RODRIGUEZ D., *Aspetti medico-legali e tossicologici della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 in tema di doping*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXIII, 229, 2001.
- CINGOLANI M., *Il doping secondo la Cassazione: qual è il bene giuridicamente tutelato dalla Legge 14 dicembre 2000 n. 376?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXV, 421, 2003.
- CIPOLLONI L., GAGLIARDI D., *Attuali previsioni normative nella legislazione anti-doping*, *Zacchia*, 70, 2-3, 1997.
- COCCIA M., *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme antidoping*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001.
- COCCIA M., *Fenomenologia delle controversie sportive e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997.
- COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, Jovene, 2004.
- DE MONDENARD J.P., *Drogues et dopages*, Parigi, Chiron-Diffusion, 1987.
- FERRARA S.D., *Doping-Antidoping. Contributi e ruolo delle Scienze Medico-Legali*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXV, 279, 2003.

- FITZGERALD M. K., *The Court of Arbitration for Sport: Doping and Due process During the Olympics*, in *The Sports Lawyers Journal*, 2000.
- FITZGERALD M. K., *Doping and Due Process during the Olympics*, 7 *Sports Law J.*, 2000.
- FOIS P., *Gli accordi degli Stati membri delle Comunità europee*, Milano, Giuffrè, 1968.
- FORLENZA O., *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Guida Dir.*, 9, 15, 2002.
- FRANCHINI C. (a cura di), *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, Torino, Giappichelli, 2004.
- FRATI P., MONTANARI VERGALLO G., DI LUCA M.N., *I reati connessi al doping nella prospettiva del principio di tassatività e del diritto alla salute*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXV, 408, 2003.
- FUMAGALLI L., *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrari ed alternativi di composizione*, in Perlingeri P., *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001.
- GAJA G., *Introduzione al diritto comunitario*, IV ed., Bari, Laterza, 2000.
- GIANNINI M.S., *Diritto amministrativo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, Giuffrè, 1964.
- GIANNINI M.S., *Diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1970.
- GREPPI E., VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Torino, Giappichelli, 2005.
- GUARINIELLO R., *La Legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della Salute*, in *Foro It.*, 126, II, 281, 2002.
- HOYLE J., *Sports arbitration: what's the name of the game* in www.claytonutz.com.
- KAUFMANN-KOHLER G., *Arbitration at the Olympics: issues of fast-track dispute resolution and sports law*, The Hague/New York, Kluwer Law International, 2001.
- LAGEARD G., *Doping, non è reato somministrare sostanze anabolizzanti senza fine di alterare la prestazione agonistica*, in *Dir. Pen. Proc.*, 8, 2002.
- LAPOUBLE J. C., *Droit du Sport*, Paris, LDGJ, 1999.
- LATTY F., *Le Comité international olympique et le droit international*, Paris, Montchrestien, 2001.
- LEVERMORE R., BUDD A., *Sport and International Relations, An Emerging Relationship*, London-New York, Routledge, 2004.
- MARANI TORO I., MARANI TORO A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè, 1977.
- MARCHETTI B., *Lo Sport*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, II ed., III, Milano, Giuffrè, 2003.
- MARTONE A., *Il doping nell'ordinamento sportivo*, in *Il Corriere giuridico*, 12, 1210, 1990.
- MCLAREN R., *Introducing the Court of Arbitration for Sports: the Ad Hoc Division at the Olympic Games*, in *Marq. Sports L. Rev.*, 2001.
- MEIER P., AGUET C., *L'arbitrabilità du recours contre la suspension prononcée par une federation sportive internationale*, in *Journal des Tribunaux*, 2002.
- MENNEA P., *Diritto Sportivo Europeo*, Delta 3 Edizioni, Costituzione per l'Europa.
- MIETH D., SORSA M., *Ethical aspects arising from doping in sport. Opinion of the European Group of Ethics in Science and New Technologies to the European Commission*, 14, 1999.
- MONTAGNA M., CRIPPA O., MANTERNINI P., *Doping e Scienze Medico-Forensi*, in Atti del VI Conv. Nazionale Gruppo Tossicologi Forensi SIMLA, Pavia, Edimes, 1993.
- NAFZIGER J.A.R., *International Sports Law: A Replay of Characteristics and Trends*, 86 *Am. J. Int. L.* 1992.

- NAFZIGER J.A.R., *US National Reports to the XVIth International Congress of Comparative Law: Section II Dispute Resolution in the Arena of International Sports Competition*, 50 *Am. J. Comp. L.*, 2002.
- NAFZIGER J.A.R., *International Sports Law* (II Ed.), Ardsley, Transnational Publishers, 2004.
- NICOLAI R., *La lotta al doping tra ordinamento sportivo e statale*, in C. Bottari (a cura di), *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche*, Rimini, Maggioli, 2004.
- OSCHULTZ F., *Harmonization of Anti-Doping Code Through Arbitration: The Case Law of the Court of Arbitration for Sport*, Vol. 12, 2, Spring, 2002.
- PANAGIOTOPOULOS D., *Court of Arbitration for Sports*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, 1999.
- PARRISH R., *Sports law and policy in the European Union*, European Policy Research Unit Series, 2003, Manchester, Manchester University Press.
- PAULSSON J., *Arbitration of International Sports Disputes*, in *Arbitration International*, 1993.
- PETRUCCI G., *Codice di comportamento in materia di lotta al doping nell'ambito della salute*, FIGC, CU n. 49, 2001.
- PROCACCANTI P., GRILLO R., ARGO A., *Doping, aspetti giuridici, tossicologici e medico-legali*, Palermo, Ragno Editore, 1993.
- REEB M., *The Role and Functions of the Court of arbitration in International Sports Law Journal*, 2, 2002.
- REEB M., *Le Tribunal arbitral du sport: son histoire et son fonctionnement*, in *Journal de droit international*, 2001.
- REEB M., *Digest of CAS Awards 1986-1998*, Bern, Staempfli, 1998.
- REEB M., *Digest of CAS Awards II 1998-2000*, Kluwer, The Hague, 2001.
- RIGAUX F., *Il diritto disciplinare dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 3, 1997.
- RIGOZZI A., *Le droit de la coucurrence est inapplicable en matière dello sport*, in *Jusletter*, 15, 2004.
- RIGOZZI A., *L'arbitrabilité des litiges sportifs*, *ASA Bulletin*, 3, 2003.
- RIVIER L., *Technique for analytical testing of unconventional samples. Baillieres Best Pract Res C*, in *Endocrino Metab* 14, 1, 2000.
- RUBINO SAMMARTANO M., *Diritto dell'arbitrato (interno)*, Padova, Cedam, 2003.
- SAMUEL A., GEARHART R., *Sporting Arbitration and the International Olympic Committee's Court of arbitration for Sport*, in *Journal of International Arbitration*, 1989.
- SCHEPEL H., *The Constitution of Private Governance. Product Standards in the Regulation of Integrating Markets*, Oxford, Hart Publishing, 2005.
- SOEK J. W., *The WADA World Anti-Doping Code: The Road to Harmonization*, in *The International Sports Law Journal*, 2, 2002.
- SOEK J. W., *The Fundamental Rights of Athletes in Doping Trials*, in John O'LEARY (ed.), *Drugs and Doping in Sport: Socio-Legal Perspectives*, London, Cavendish, 2001.
- STRAUBEL M. S., *Doping Due Process: A Critique of the Doping Control Process in International Sport*, 106 *Dick. L. Rev.*, 2002.
- STURZAKER D., GODHARD K., *The Olympic Legal Legacy in Melbourne Journal of International Law*, 2001.
- TRIEPEL H., *Les rapports entre le droit interne et le droit international*, in *Recueil des Cours*, 1923.

VALORI G., *Il diritto nello sport*, Torino, Giappichelli, 2005.

VIGORITI V., *Il Tribunal Arbitral du sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Riv. Arb.*, 2000.